

ALLEGATO A ALLA DGR

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA “Collabora&Innova – seconda edizione” – Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione” del PR FESR Lombardia 2021-2027

TITOLO MISURA	Misura “Collabora&Innova – seconda edizione” – Azione 1.1.3. “Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione” del PR FESR Lombardia 2021-2027
FINALITÀ	<p>La Misura intende sostenere gli investimenti di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo. La Misura è finalizzata a promuovere progetti strategici di R&S di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione. Essa interviene a sostegno dello sviluppo di fattori abilitanti per rafforzare la capacità innovativa del territorio e gli asset dedicati alla ricerca per la maturazione tecnologica e trasferimento tecnologico e delle conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee.</p> <p>I principali obiettivi strategici che si pone l'iniziativa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere le relazioni tra imprese, università, centri di ricerca per la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l'utilizzo di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo lombardo; • sostenere investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni in particolare radicali di prodotto o di processo; • favorire la crescita competitiva attraverso il potenziamento della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze.
PRSS DI LEGISLATURA	<p>Rispetto al PRS-S Lombardia della XII legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20/06/2023 la presente Misura rientra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel pilastro n. 3 “Lombardia terra di conoscenza”, • nell’ambito strategico 3.4 “Ricerca e innovazione”, • nell’obiettivo strategico 3.4.2 “rafforzare l’innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico” • nell’azione 3.4.2.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione di PMI, grandi imprese, organismi di ricerca pubblici e privati e altri attori della R&I attraverso il sostegno agli investimenti e all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione stanziata complessivamente per la misura è pari a 90 milioni di euro di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 22 milioni di euro da capitoli del PR FESR 2021-2027 e FSC, • 25 milioni di euro da capitoli overbooking; • 43 milioni di euro da fondi di rientro; <p>eventualmente incrementabile, con successivo provvedimento, fino a 108 milioni di euro.</p> <p>Le risorse saranno allocate sugli 8 ecosistemi “Salute e Life Science”, “Nutrizione”, “Sostenibilità” e “Sviluppo Sociale”, “Manifattura Avanzata”, “Smart Mobility e Architecture”, “Cultura e Conoscenza” e sull’ecosistema “Connettività e Informazione” afferenti alla Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027.</p>
SOGGETTO GESTORE/ ORGANISMO INTERMEDIO	n.a.
REGIME DI AIUTO	<p>Le agevolazioni alla ricerca e sviluppo sono concesse secondo il Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito, il Regolamento GBER) ai sensi degli artt. da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nonché ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettere b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettere b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii.</p> <p>Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili sia come non aiuti che come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.</p>

	<p>È consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili. Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o co-finanziate con risorse comunitarie occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.. Nel caso specifico del cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del predetto Regolamento ed alla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024, comporta in ogni caso il divieto di cumulo con le agevolazioni PNRR usufruite.</p> <p>Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo ammissibile e nel rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore.</p> <p>Nel rispetto dell'art. 1, comma 5 del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i. la misura non limita la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca e dello sviluppo.</p>
<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p>	<p>Presentano domanda di partecipazione alla misura: partenariati di imprese (Piccole e Medie Imprese - PMI, grandi imprese) e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca - OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.</p> <p>Presentano domanda partenariati formalizzati mediante specifico Accordo di partenariato e composti da almeno tre soggetti e fino a un massimo di otto soggetti, autonomi tra loro in base all'allegato I del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i., di cui almeno una PMI e un OdR.</p> <p>Ciascuna impresa (identificata da univoco codice fiscale) può far parte di un unico partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico progetto.</p> <p>Ciascun OdR (identificato da univoco codice fiscale) può far parte come capofila di un unico partenariato e può far parte come partner di un numero massimo di 15 partenariati, nel complesso può partecipare alla presentazione di massimo di 15 progetti.</p> <p>Capofila del partenariato può essere sia un soggetto impresa che un OdR.</p> <p>I Partner impresa (definite all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. di cui al Reg. UE n. 1315/2023) devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolarmente costituiti, iscritti e attivi nel Registro delle Imprese italiano (come risultante da visura camerale); le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell' analogo Registro delle Imprese, ove esistente, e allegare documentazione probatoria attestante l'iscrizione o il possesso del requisito già in fase di presentazione della domanda; - che abbiano sede operativa in Lombardia o che intendano costituire una sede operativa in Lombardia, presso cui svolgere le attività del progetto, entro la data di richiesta della prima erogazione del contributo; - essere autonome rispetto agli altri Partner, ai sensi delle previsioni di cui all'allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.. <p>I Partner OdR devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere una sede operativa in Lombardia o avere intenzione di costituire una, presso cui svolgere le attività del progetto, entro e non oltre la data di richiesta della prima erogazione del contributo; - sostenere singolarmente e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali ammissibili del progetto di R&S. <p>Le agevolazioni sono concesse, a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014, dando attuazione alle agevolazioni solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di Comunicazione in Commissione Europea.</p> <p>Sono esclusi i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Reg. (UE) 1058/2021, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione

	<p>G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.; - rientrino, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025; - siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. di cui al Reg. UE n. 1315/2023; - non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) e dall'art. 9 del decreto legislativo n. 184/2025, pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità); - non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile; - rientrino nelle casistiche applicabili, di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 – “Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160” e nello specifico che: <ul style="list-style-type: none"> o siano stati oggetto come impresa di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; o abbiano legali rappresentanti o amministratori per i quali sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto; o in caso di soggetti obbligati in base alla normativa vigente all'iscrizione al Registro delle Imprese italiano, non siano in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i.. <p>Le disposizioni di contrasto alla delocalizzazione, in base al combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del Codice degli incentivi, sono applicate secondo quanto previsto dalla normativa regionale (art. 2, comma II della l.r. 1/2018 e d.g.r. attuativa XI/1993 del 31/07/2019), che non si applica ad aiuti di stato erogati a titolo di cofinanziamento dei Programmi Comunitari.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.</p> <p>I partenariati che presentano domanda sulla Misura sono formalizzati al momento della presentazione del progetto e i partner non possono subire variazioni societarie con modifica di codice fiscale prima della concessione. E' causa di inammissibilità dell'intero partenariato la variazione societaria di un partner o rinuncia di un partner prima della concessione del contributo. Nei provvedimenti attuativi sono definite le possibilità e modi di variazione successivamente alla data del decreto di concessione nel caso della variazione societaria o successivamente all'accettazione del contributo nel caso della variazione di partenariato.</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili, sulla base dei criteri di ammissibilità specifici approvati per l'azione 1.1.3. del PR FESR 2021-2027 dal Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea 2021-2027, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • afferenti alla Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla DGR n. 4155 del 30 dicembre 2020 di “<i>approvazione della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione (S3) di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027, come aggiornata con la D.G.R. n. 5466 del 9 dicembre 2025</i>”, che ha altresì approvato i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione 2026-2027, individuando complessivamente 27 macrotematiche, articolate in 58 priorità e riferite agli 8 ecosistemi dell'innovazione sui quali concentrare gli interventi; • gli interventi ammissibili dovranno afferire obbligatoriamente ad una delle 58 priorità degli 8 ecosistemi; • che rispettano gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH.

Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i progetti non sono soggetti a tale verifica, in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.

Nel bando attuativo sono dettagliati i criteri, le risorse e gli ecosistemi.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:

- essere realizzati nell'ambito di sede operativa ubicata sul territorio lombardo;
- prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 3.500.000,00;
- essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo;
- concludersi entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo.

Non saranno ammessi progetti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i. o riconducibili ad apparecchi da gioco d'azzardo (di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. n. 8 del 21 ottobre 2013).

L'iter per l'assegnazione dell'agevolazione prevede una procedura di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 ("Codice Incentivi").

La valutazione prevede un'istruttoria formale (relativa alla verifica dei requisiti soggettivi e alla completezza documentale) e una valutazione di merito. Il procedimento si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti, con la specifica di quelli ammessi al contributo (finanziati e non finanziati per esaurimento delle risorse) e dei progetti non ammessi.

I partenariati ammessi a contributo devono accettare il contributo secondo i tempi e le modalità definiti nei provvedimenti attuativi indicando:

- il cronoprogramma delle tempistiche di rendicontazione e richiesta di tranches da parte del partenariato e raggiungimento degli obiettivi strategici di progetto;
- l'indicazione della data di avvio effettiva e della data prevista di conclusione del progetto;
- l'indicazione dell'investimento ammesso e del contributo concesso accettato da ciascun soggetto del partenariato di progetto.

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e premialità relativi all'Asse 1 - azione 1.1.3. approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia. Nello specifico, la valutazione si concentrerà sui seguenti criteri (per un punteggio totale conseguibile compreso tra 0 e 100,0, al netto delle premialità):

AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ambito del criterio di valutazione	Criterio di valutazione	sottocriterio
1. Qualità dell'operazione (0 – 30 punti)	qualità progettuale in termini di sostenibilità e coerenza dei tempi e costi di realizzazione (da 0 a 30 punti)	Coerenza degli obiettivi del Progetto e qualità progettuale in termini di livello di misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6)
		Sostenibilità in termini di ricadute ambientali (da 0 a 4)
		Congruità tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (work package), coerenza dei tempi e dei costi di realizzazione rispetto alle attività di progetto (da 0 a 16 con soglia minima pari a 9)
2. Grado di innovazione dell'operazione (0 – 50 punti)	miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti e in particolare livelli incrementali dell'operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale (0-40 punti)	Livello di innovazione dei contenuti progettuali rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale (da 0 a 20 punti con soglia minima pari a 12 punti)
		Qualità tecnico-scientifica delle conoscenze e delle tecnologie che si intende apportare e delle soluzioni innovative che i proponenti intendono sviluppare nel progetto (da 0 a 10 con soglia minima pari a 6)
		Replicabilità dell'idea o della tecnologia nel/i settore/i applicativo/i di riferimento e/o in altri settori applicativi (da 0 a 10 punti)

	impatto potenziale sui mercati, sulla competitività delle filiere, delle PMI e sul sistema della ricerca (0-10 punti)	Impatto potenziale del progetto in termini di capacità di generare miglioramenti tecnologici e tecnico-scientifici, vantaggi competitivi o migliori performance conseguibili dal Partenariato (da 0 a 10 punti)
3. Capacità dei proponenti: (0-20 punti)	Rappresentatività, qualità della composizione e adeguatezza del Partenariato e del Capofila, nelle diverse fasi individuate per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6)	capacità organizzativa: presenza di governance chiara, ruoli e responsabilità definiti e adeguatezza del personale e delle risorse organizzate rispetto ai WP. (0-3 punti). capacità tecnico-gestionale: coerenza delle competenze tecniche con le attività previste; complementarità tra partner e comprovata esperienza in progetti simili/TRL analoghi. (0-3 punti)
	Qualità tecnico-scientifica del team di progetto (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6)	capacità economico-finanziaria (*) : adeguatezza delle modalità di sostenimento dei costi del Progetto di R&S da parte di ciascun Partner, in termini di capacità di cofinanziamento della quota non coperta dal contributo (0-4 punti) – con soglia minima pari a 2)

Totale valutazione tecnica (soglia minima pari a 75,0 punti)

(*) in coerenza con quanto previsto dall'art. 73 comma 2 lett. a) e d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.

Premialità	1. sostenibilità ambientale: Adesione di almeno un partner impresa a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel, Made Green in Italy). Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato.	1 punto
	2. Rilevanza della componente femminile: possesso della certificazione della parità di genere (di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162) in almeno un partner impresa al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito.	1 punto
	3. Presenza nel partenariato di almeno una start up innovativa o una PMI Innovativa al momento di presentazione della domanda.	1 punto
	4. Appartenenza ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi di almeno uno dei partner impresa da almeno un anno alla data di presentazione della domanda: il requisito deve essere attestato dal cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda	2 punti
Totale premialità assegnabili		3 punti

Il punteggio di premialità (compreso tra 0-3) si aggiunge al punteggio di valutazione, ma non partecipa al raggiungimento della valutazione minima per la ammissibilità.

Per essere ammissibili all'agevolazione, i progetti devono comunque conseguire:

- un punteggio sufficiente nei seguenti criteri e sottocriteri:
 - "Coerenza degli obiettivi del Progetto in termini di livello di misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi",
 - "Congruità tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (work package), coerenza dei tempi e dei costi di realizzazione rispetto alle attività di progetto",
 - "Livello di innovazione dei contenuti progettuali rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale",
 - "Qualità tecnico-scientifica delle conoscenze e delle tecnologie che si intende apportare e delle soluzioni innovative che i proponenti intendono sviluppare nel progetto",
 - "Rappresentatività, qualità della composizione e adeguatezza del Partenariato e del Capofila, nelle diverse fasi individuate per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto";
 - capacità economico-finanziaria;
 - Qualità tecnico-scientifica del team di progetto;
- un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 75,0 punti al netto delle premialità.

In caso di parità di punteggio finale tra i Progetti, le domande vengono ordinate in graduatoria per punteggio complessivo (comprensivo delle premialità) secondo i seguenti ambiti dei criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:

- a) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Grado di innovazione dell'operazione";
- b) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'operazione";
- c) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Capacità dei proponenti";
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande.

DURATA DEI PROGETTI	I progetti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga motivata massima di 6 mesi.															
MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA	<p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e di merito – è effettuata in base ad una procedura a graduatoria (art. 13, comma 2, lettera b del D.Lgs. 184/2025).</p> <p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulla Misura che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione di attività di ricerca e sviluppo afferenti ad aree di specializzazione tecnologiche, si individua un termine massimo di centottanta giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi attuativi.</p> <p>Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile di procedimento procede – avvalendosi di un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -PTPCT di Regione Lombardia confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO) in ultimo aggiornato con Delibera n. XII/5679 del 29/01/2026 – all'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale delle domande di partecipazione al bando attuativo ammesse ad agevolazione e non ammesse ad agevolazione.</p>															
INTENSITA' DI AIUTO	<p>L'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse, • Medie Imprese: 50% delle spese ammesse, • Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse. <p>L'agevolazione concessa per singolo Partenariato non potrà essere superiore a euro 5.000.000,00.</p> <p>Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 25 c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 5 lett. b) e c) e c. 6 a) e b) e i) secondo trattino, del Regolamento Generale di Esenzione (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..</p>															
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	<p>Nel rispetto dell'intensità d'aiuto suindicate, l'agevolazione viene concessa ed erogata sotto forma di contributo a fondo perduto secondo le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse, • Medie Imprese: 50% delle spese ammesse, • Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse. <p>L'intensità massima di aiuto per attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale risulta pari a:</p> <table border="1" data-bbox="277 1368 1461 2089"> <thead> <tr> <th data-bbox="277 1368 932 1424">Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse</th> <th data-bbox="932 1368 1062 1424">Piccole imprese</th> <th data-bbox="1062 1368 1195 1424">Medie imprese</th> <th data-bbox="1195 1368 1310 1424">Grandi imprese</th> <th data-bbox="1310 1368 1461 1424">Organismi di Ricerca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="277 1424 932 1738"> Ricerca industriale: 50% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni: - 20% per le Piccole imprese - 10% per le Medie imprese - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%. </td> <td data-bbox="932 1424 1062 1738" style="text-align: center;">60%</td> <td data-bbox="1062 1424 1195 1738" style="text-align: center;">50%</td> <td data-bbox="1195 1424 1310 1738" style="text-align: center;">40%</td> <td data-bbox="1310 1424 1461 1738" style="text-align: center;">40%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="277 1738 932 2089"> Sviluppo sperimentale: 25% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni: - 20% per le Piccole imprese - 10% per le Medie imprese - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%. </td> <td data-bbox="932 1738 1062 2089" style="text-align: center;">60%</td> <td data-bbox="1062 1738 1195 2089" style="text-align: center;">50%</td> <td data-bbox="1195 1738 1310 2089" style="text-align: center;">40%</td> <td data-bbox="1310 1738 1461 2089" style="text-align: center;">40%</td> </tr> </tbody> </table>	Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese	Organismi di Ricerca	Ricerca industriale: 50% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni: - 20% per le Piccole imprese - 10% per le Medie imprese - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.	60%	50%	40%	40%	Sviluppo sperimentale: 25% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni: - 20% per le Piccole imprese - 10% per le Medie imprese - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.	60%	50%	40%	40%
Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese	Organismi di Ricerca												
Ricerca industriale: 50% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni: - 20% per le Piccole imprese - 10% per le Medie imprese - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.	60%	50%	40%	40%												
Sviluppo sperimentale: 25% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni: - 20% per le Piccole imprese - 10% per le Medie imprese - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca. In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.	60%	50%	40%	40%												

EROGAZIONE	<p>L'erogazione dell'agevolazione concessa può avvenire in un massimo di tre tranche, comprensive di un eventuale anticipo (fino ad un massimo del 40%) previa presentazione di garanzia fidejussoria in caso di soggetto privato, eventuale tranche intermedia e del saldo dell'agevolazione, erogate previa verifica della rendicontazione economica e tecnico-scientifica presentata ed eventuale rideterminazione in caso di minori spese validate. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, nonché alla verifica del requisito della sede operativa in cui è svolto il progetto sul territorio regionale.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le spese per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (di cui all'art. 25 paragrafo 3 lett. a), b), d) ed e) del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i.):</p> <p>a) le spese di personale mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015 e s.m.i., di cui alla DGR n. 1162 del 23/10/2023, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie pari a 36,42 euro e 42,24 euro per organismi di ricerca. Le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale, purché impiegati per la realizzazione del Progetto; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi);</p> <p>b) altri costi diversi dai costi del personale, calcolati con tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale facente parte del team del Progetto di R&S ai sensi dell'articolo 56.1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e conformemente all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..</p> <p>Il dettaglio delle tipologie di spesa ammissibili così come l'impiego delle opzioni semplificate di ammissibilità delle spese previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 saranno illustrati nel bando attuativo.</p> <p>Non sono ammissibili le spese sostenute (intese come ore di lavoro effettivamente svolte dal personale per attività di Progetto di R&S) prima della presentazione della domanda di agevolazione, in base a quanto previsto dall'art. 6 GBER rispetto alla nozione di effetto di incentivazione.</p>
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	<p>La domanda deve essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi e Servizi (BeS) nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.</p>
POSSIBILI IMPATTI	<p>Sviluppo sostenibile: positiva Pari opportunità: positiva Parità di genere: positiva</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<p>Indicatore di output: RCO01 - Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni RCO07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi RCO10 - Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca</p> <p>Indicatore di risultato: RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)</p>
COMPLEMENTARIETA' TRA FONDI	<p>n.a.</p>